

Milano, 17.01.2022

Oggetto: Il fenomeno degli NFT (“Non Fungible Token”) alla ricerca di un corretto inquadramento giuridico-fiscale

Index

Premessa	2
1. NFT “Non Fungible Token”	3
1.1. Definizione e caratteristiche	3
1.2. Cornice giuridica. La Proposta al Regolamento UE (cd. “Proposta MiCA”).....	6
1.3. Inquadramento fiscale.....	8
1.3.1. Imposte dirette.....	9
1.3.2. IVA.....	10
1.3.3. Monitoraggio e Quadro RW.....	11
2. Conclusioni	11

Premessa

Il 2022 potrebbe rilevarsi come un anno significativo per accrescere (ancora di più) l'interesse sul mondo della *metaverso* e della *tokenizzazione*, nonché in particolare sui cd. NFT - *Non Fungible Token*.

Tali concetti - al di là delle terminologie usate - non risultano di facile comprensione, soprattutto perché consistono nella traslazione del mondo reale in un vero e proprio universo digitale, poco conosciuto così come poco regolamentato. Infatti, il termine *metaverso*¹ indica un mondo digitale in 3D che accoglie ogni tipo di esperienza e all'interno del quale, per il mezzo del proprio *avatar*, possono aver luogo diverse nostre attività quotidiane svolte tipicamente nel modo reale, come assistere ai concerti, andare al cinema, visitare musei, incontrare persone, fare acquisti in un centro commerciale.

Tale mondo è strettamente collegato al fenomeno della tokenizzazione e in particolare ai cd. NFT "*Non Fungible Token*", ossia risorse virtuali (*token*) unici (non fungibili) create generalmente per **rappresentare asset in formato digitale** (opere d'arte digitali, oggetti collezionabili su *blockchain*, proprietà nel mondo virtuale) o **per certificare proprietà fisiche reali su determinati beni** (auto, opere d'arte, immobili...)², agevolmente scambiabili - tramite piattaforme dedicate - su *blockchain* (*i.e.* un registro che contiene lo storico delle transazioni effettuate tra le parti)³.

In altri termini, si tratta di *asset* digitali generati su catene di blocco (*blockchain*) che permettono di identificare in modo unico un oggetto digitale o un diritto relativo a un bene fisico e, inoltre, di garantirne la titolarità sullo stesso. Attraverso gli NFT, infatti, si può acquistare un diritto di proprietà su qualsiasi bene unico, come un atto per un oggetto nel regno digitale o fisico⁴.

A testimonianza del forte clamore e del notevole impatto che tali eventi stanno generando (e che probabilmente continueranno a generare) sull'economia mondiale rilevano i numerosi e considerevoli investimenti che le grandi multinazionali stanno effettuando nell'ambito dell'universo digitale e degli NFT. In particolare, si registra come i maggiori

¹ Il termine inizialmente coniato in passato da Neal Stephenson, autore del romanzo di fantascienza "Snow Crash" del 1992, per descrivere una sorta di realtà virtuale condivisa tramite internet, dove si è rappresentati in 3D attraverso il proprio *avatar*, è stato ripreso da Mark Zuckerberg per indicare il mondo del futuro. Lo stesso magnate ha modificato il nome dell'azienda Facebook in Meta, affermando che investirà miliardi di dollari per la concreta realizzazione di un universo digitale.

² Si veda "*Il fenomeno dei crypto-assets e delle criptovalute*", di Francesco Avella, in Edicola Fisco, Il Sole 24Ore dell'11 Maggio 2021.

³ Secondo l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta a interpello n. 110 del 20 Aprile 2020 "*Le transazioni sono registrate e validate su un blockchain, che può essere anche di terze parti. Il blockchain è un registro dove sono memorizzate le operazioni tra due parti del network in modo sicuro, verificabile e permanente. Ogni transazione è inserita all'interno di un blocco che, prima di essere aggiunto alla catena dei blocchi precedenti e archiviato, deve essere verificato, così da controllare che non vi siano errori in grado di compromettere le informazioni archiviate e la reputazione del network*".

⁴ Così come descritto sul sito di Ethereum - il principale *blockchain* sul settore dell'arte - "*gli NFT sono gettoni che possiamo usare per rappresentare la proprietà di oggetti unici. Ci permettono di simbolizzare cose come arte, oggetti da collezione e persino beni immobili. [...] Possono avere un solo proprietario ufficiale alla volta e sono protetti dalla blockchain di Ethereum - nessuno può modificare il record di proprietà o copiare/incollare un nuovo NFT. [...]. Queste cose non sono intercambiabili con altri oggetti perché hanno proprietà uniche*".

utilizzi di tali *token* si sono attualmente verificati nei più svariati settori quali l'arte, lo sport, la musica, l'editoria, la moda e molti altri: si segnala, infatti, come di recente Coca-Cola ha venduto la versione NFT di alcuni oggetti *vintage*, mentre Dolce & Gabbana ha creato una collezione di abiti e gioielli fisici corredati dai corrispondenti NFT, così come anche Boeing ha espresso la volontà di entrare nel mondo del metaverso per confermarsi tra i colossi del settore aerospaziale⁵.

Ma l'elemento che giustifica maggiormente il recente boom che i *token* infungibili hanno riscosso in tutto il mondo sembra essere rappresentato dal vasto pubblico di investitori coinvolti in quanto la creazione, l'acquisto, la vendita e lo scambio (per finalità di investimento) di un NFT non risulterebbe esclusivo per le sole persone abbienti.

Tuttavia, pur essendo rappresentato come il mondo del futuro, si evidenzia come, ad oggi, tale "universo" risulti di difficile comprensione per l'investitore, non soltanto per la complicata terminologia usata ma soprattutto per l'attuale assenza di un adeguato inquadramento giuridico e di una disciplina fiscale *ad hoc*.

Quanto premesso, il presente scritto è finalizzato a fungere da *vademecum* per analizzare - allo stato attuale - la disciplina giuridica e tributaria riservata agli NFT.

1. NFT "Non Fungible Token"

1.1. Definizione e caratteristiche

In primo luogo, si evidenzia come gli NFT, per le caratteristiche di unicità e non fungibilità possedute, potrebbero qualificarsi come una particolare tipologia di *cripto-asset*, piuttosto che essere inquadrabili tra le valute virtuali⁶.

Ad oggi, non esiste una definizione standard di *cripto-asset* concordata a livello internazionale⁷ e tale mancanza comporta, altresì, l'assenza di una tassonomia standard dei diversi tipi di *cripto-asset*. Tuttavia, a livello unionale, con la Proposta di Regolamento UE del 24 settembre 2020⁸ (il cui contenuto verrà approfondito nei successivi paragrafi),

⁵ Si veda "Dai creator al metaverso i trend che segneranno l'anno della transizione", di Giampaolo Colletti, Il Sole 24Ore del 3 Gennaio 2022.

⁶ Come evidenziato in "Criptoarte e Non Fungible Token alla ricerca di nuove regole", di Fabio Antonacchio, Il Fisco 21/2021, p. 2024, nota n. 2 con la definizione di valuta virtuale ex art. 1, comma 2, lett. qq), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 gli NFT: "*appaiono piu' correttamente qualificabili come asset digitali, piuttosto che come rappresentazioni digitali di valore; non sono emessi ne' garantiti da una banca centrale o da un'Autorita' pubblica; non sono collegati a valute aventi corso legale; non si prestano a essere utilizzati come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi, proprio in ragione della loro infungibilità. Tuttavia, al pari di altri cripto-asset, possono essere scambiati per finalità d'investimento e, come osservato, vengono trasferiti, archiviati e negoziati elettronicamente*".

⁷ Tuttavia, il GAFI (Gruppo d'azione finanziaria Internazionale) ha definito un *asset* virtuale come "una rappresentazione digitale di valore che può essere scambiata digitalmente, o trasferita, e può essere utilizzata per il pagamento o l'investimento". Tale definizione è stata conosciuta nella riunione del GAFI-FATF del 19 Ottobre 2018: "*a digital representation of value that can be digitally traded, or transferred, and can be used for payment or investment purposes. Virtual assets do not include digital representations of fiat currencies, securities and other financial assets that are already covered elsewhere in the FATF Recommendations*".

⁸ Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive 2019/1937/UE ("MiCA").

il legislatore ha definito le cripto-attività quali “*una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica*” ovvero una tecnologia che consente di registrare e condividere transazioni e dati in modo sincronizzato e decentralizzato tra i partecipanti alla rete, in più archivi (denominata *DLT, Distributed Ledger Technology*, la cui tipologia più comune è rappresentata dalla *blockchain*)⁹.

Altresì, la stessa Proposta di Regolamento (al considerando n. 9) ha fornito una prima classificazione dei *cripto-asset* in tre categorie:

- a) **token collegati ad attività** (*Asset-Referenced Tokens - ART*), qualificabili come cripto-attività che “*mirano a mantenere un valore stabile ancorandosi a diverse monete aventi corso legale, a una o più merci, a una o più cripto-attività o a un paniere di tali attività*”;
- b) **token di moneta elettronica** (*Electronic Money Tokens - EMT*), ossia cripto-attività “*destinate a essere utilizzate principalmente come mezzo di pagamento e che mirano alla stabilizzazione del valore ancorandosi a un'unica moneta fiduciaria [...] Tali cripto-attività, come la moneta elettronica, sono surrogati elettronici per monete e banconote e sono utilizzate per effettuare pagamenti*”.
- c) **cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica**, tra cui rientrano gli *utility token*, ovvero cripto-attività destinate “*a fornire l'accesso digitale a un bene o a un servizio, disponibile mediante DLT, e che è accettato solo dall'emittente di tale token*”.

Con riferimento al citato elenco, parte della dottrina afferma che gli NFT dovrebbero rientrare nell'ultima categoria di cripto attività di cui alla lettera c)¹⁰ mentre altre fonti dottrinali evidenziano come i *token* non fungibili costituirebbero una quarta categoria a parte di *cripto-asset* in quanto unici, rari e indivisibili¹¹.

Come analizzato, nonostante la definizione di *cripto-asset* e di NFT non sia di facile risoluzione, le caratteristiche peculiari di tali tipologie di *token* sono ormai note: si tratta di **token unici, non fungibili e indivisibili** nati generalmente per **rappresentare asset in formato digitale** (opere d'arte digitali, oggetti collezionabili su *blockchain*, proprietà nel mondo virtuale) o **per certificare proprietà fisiche reali su determinati beni** (auto, opere d'arte, immobili...).

In altri termini, gli NFT sono **token crittografici** che incorporano un diritto su un bene generalmente digitale ma anche su beni materiali (anche se su quest'ultimo punto sussistono tutt'ora dubbi sulla utilità dell'NFT, dovuti probabilmente alla complicata e scarsa comprensione di tale strumento). Proprio la crittografia assume un ruolo fondamentale nel conferire alla titolarità esclusiva di ciascun NFT una delle sue caratteristiche essenziali.

⁹ Sul punto si veda “*I termini essenziali per navigare tra le criptovalute*”, di Francesco Avella, Edicola Fisco, Il Sole 24Ore dell'11 Maggio 2021.

¹⁰ Si veda “*Non Fungible Token e altre cripto-attività in attesa del Regolamento europeo MiCA*”, di Fabio Antonacchio, il Fisco 44/2021, p. 4267.

¹¹ Op. cit. nota 2.

Pertanto, l’NFT può definirsi quale una rappresentazione digitale che può essere trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente e che incorpora un diritto su un *asset* non fungibile o, comunque, “scarso”: chi acquista un NFT acquista di fatto un certificato digitale inserito in una *blockchain* che consente di dimostrare l’originalità del bene e il proprio diritto (di utilizzo, di proprietà...) sullo stesso, che sia digitale o reale¹².

Si evidenzia come tali *token* possano funzionare come “copia digitale” di un bene fisico, quale una opera d’arte o un bene da collezione o di lusso. Ad esempio, nel settore dell’arte, di una stessa opera potrebbero essere vendute diversi NFT a diversi acquirenti che diventeranno proprietari di una singola copia del bene mentre l’originale resterà di esclusiva proprietà dell’autore; tale operazione risulta vantaggiosa sia per l’autore che può vendere - a titolo oneroso - il *token* collegato alla propria opera infinite volte sia per il compratore che può in tal modo acquistare un’opera d’arte che in passato era per lui economicamente inaccessibile¹³.

Dunque, dal punto di vista procedurale, il diritto vantato su un bene si converte in un *token* digitale registrato all’interno di una *blockchain*, ovvero la più comune tipologia di DLT che costituisce il registro completo di tutte le transazioni incluse nel database e dove il bene stesso e il *token* risultano collegati da uno *smart contract* (“contratto intelligente”). Quest’ultimo costituisce un’innovativa forma contrattuale che permette a due o più soggetti di stipulare un qualsiasi contratto (in forma scritta) senza ricorrere a intermediari e senza incontrarsi personalmente: tutto avviene in automatico al verificarsi di determinate condizioni prestabilite dai contraenti stessi¹⁴; i contraenti stipulano il “contratto intelligente” e successivamente quest’ultimo viene registrato nella *blockchain*. Anche la dottrina si è pronunciata sulla nozione di *smart contract* identificandone una procedura informatica utile per semplificare, verificare ed eseguire uno o più accordi tra parti e grazie al quale un determinato risultato voluto tra le parti (tipo la compravendita di un bene) diventa automatica al verificarsi di determinate condizioni imposte dagli stessi contraenti; pertanto le funzioni di questi contratti intelligenti andrebbero riconosciute anche per gli scambi di NFT in quanto i trasferimenti dei beni a essi correlati, al verificarsi di determinati eventi, vengono automatizzati sulla *blockchain*, di solito a fronte di un corrispettivo in criptovalute¹⁵.

1.2. Cornice giuridica. La Proposta al Regolamento UE (cd. “Proposta MiCA”)

Per quanto concerne l’ambito normativo, si rileva come, ad oggi, il fenomeno degli NFT non sia ancora disciplinato da un adeguato inquadramento giuridico, né con riferimento

¹² All’interno della *blockchain* non è inserito il bene digitale, ma ci sono soltanto le informazioni digitali gestibili dalla stessa catena.

¹³ Sul punto si veda “*Gli NFT, nuova frontiera dei diritti di proprietà intellettuale dei contenuti digitali*”, di Giovanni Bonomo, in *Norme&Tributi*, Il Sole 24Ore, 15 dicembre 2021.

¹⁴ Ai sensi dell’art. 8-ter D.L. n. 135 del 14.12.2018 (c.d. “Decreto Semplificazione”) “*si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate [...]*”.

¹⁵ Si veda op. cit. nota n. 6, p. 2025.

all'acquisto, vendita, scambio e commercializzazione degli stessi *token* né riguardo alla tutela dei consumatori e agli aspetti legati ai diritti di proprietà intellettuale.

Sul punto, però, la Commissione Europea ha presentato nel settembre 2020 un corposo pacchetto di norme a supporto della innovazione e della finanza digitale (*Digital Finance Package*) al fine di colmare sul tema i vuoti legislativi da parte dei diversi Stati membri e disciplinare, altresì, a livello unionale il mercato delle cripto-attività. Infatti, all'interno di tale iniziativa, la Commissione Europea ha presentato una Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività (*Markets in Crypto-Assets*, "MiCA") e che modifica la Direttiva UE 2019/1937, avente a oggetto le cripto-attività non rientranti nella vigente legislazione UE in materia di servizi finanziari.

Come specificato nella Relazione di accompagnamento alla citata Proposta, il legislatore europeo ha strutturato MiCA al fine di raggiungere **quattro principali obiettivi**, ovvero:

- i. **certezza del diritto**, prevedendo che *"affinché i mercati delle cripto-attività si sviluppino all'interno dell'UE è necessario un quadro giuridico solido che definisca chiaramente il trattamento normativo di tutte le cripto-attività non disciplinate dalla legislazione vigente in materia di servizi finanziari"*;
- ii. **sostenere l'innovazione**, poiché *"per promuovere lo sviluppo delle cripto-attività e un più ampio ricorso alla DLT occorre istituire un quadro sicuro e proporzionato a sostegno dell'innovazione e della concorrenza leale"*;
- iii. **garantire livelli adeguati di tutela dei consumatori e degli investitori e di integrità del mercato**, tenuto conto che *"le cripto-attività non disciplinate dalla legislazione vigente in materia di servizi finanziari presentano in gran parte gli stessi rischi degli strumenti finanziari più comuni"*;
- iv. **garantire la stabilità finanziaria**, dato che alcune cripto-attività *"hanno una portata e un uso piuttosto limitati, altre, come la categoria emergente degli stablecoin, hanno le capacità per diventare ampiamente accettate e potenzialmente sistemiche"*.

Dunque, lo scopo della Proposta è realizzare tali finalità fornendo un Regolamento che fornisca un adeguato assetto normativo comune per tutti gli Stati membri nel settore delle cripto-attività: infatti, come previsto dalla stessa Commissione Europea nella Relazione alla Proposta **"Il regolamento proposto sostituirà i quadri nazionali esistenti applicabili alle cripto-attività non disciplinate dalla vigente legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari"**.

Sul punto si è espresso anche il Comitato economico e sociale europeo (CESE) il quale, aderendo agli obiettivi prefissati della Commissione europea e sottolineando l'importanza di implementare le diverse misure di adeguamento normativo entro la metà del 2022, ha sostenuto la scelta della Commissione di intervenire tramite un idoneo regolamento che garantisca uniformità e contemporaneità di regolamentazione a livello europeo *"posto che una regolamentazione unitaria e uniformata risulta certamente più efficace di una"*

pluralità di interventi statali, in linea con il principio di sussidiarietà fissato dai Trattati¹⁶ [...] In particolare, la scelta di operare con un «regolamento» anziché con una direttiva contribuisce al raggiungimento di un'adeguata omogeneità di contenuti e applicazione della nuova disciplina sul mercato interno».¹⁷

Dal punto di vista contenutistico, la Proposta si articola in nove titoli, dei quali il primo (Titolo I) ne individua il perimetro oggettivo e applicativo: il regolamento si applica **agli emittenti e ai fornitori di servizi per le crypto-attività non assimilabili a strumenti finanziari** e fissa - per gli stessi - obblighi uniformi in materia di trasparenza e di informativa in relazione all'emissione, al funzionamento, all'organizzazione e alla *governance* degli agenti, nonché prevede norme e misure a tutela dei consumatori per prevenire gli abusi di mercato.

Le disposizioni contenute nei vari Titoli della Proposta disciplinano diversamente le crypto-attività, a seconda delle caratteristiche possedute da ciascuna categoria. In particolare, con specifico riferimento agli NFT, l'assetto normativo previsto dal Regolamento che parrebbe applicarsi è quello contenuto nel Titolo II, concernente l'offerta e la commercializzazione al pubblico di crypto-attività diverse dai *token* collegati ad attività e dai *token* di moneta elettronica. Tale collegamento risulta ragionevole sulla base di quanto contenuto nell'art. 4 della Proposta e dal considerando n. 15 della stessa poiché, richiamando espressamente i *token* non fungibili, questi ultimi dovrebbero essere esenti (parzialmente) dalla disciplina prevista nel Regolamento in merito alla predisposizione, notifica all'Autorità competente e pubblicazione del *White Paper*¹⁸ in sede di emissione delle crypto-attività. Pertanto, per le piattaforme che emettono NFT non sarebbe previsto il rilascio preliminare di un'autorizzazione dell'Autorità competente per poter operare nella UE né l'obbligo di predisporre un documento che contenga tutte le informazioni relative all'emissione di tali *token* (*White Paper*). Tuttavia, gli emittenti di NFT – qualificati come soggetti giuridici anche se non necessariamente stabiliti nella UE – devono sottostare a particolari obblighi, quali agire in modo corretto e professionale e nella più totale trasparenza.

¹⁶ Si veda il **Parere del Comitato economico e sociale europeo** sulla “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea il 30 Aprile 2021. In tale documento, il CESE ha sostenuto altresì che “una ragione d'urgenza dell'intervento europeo deriva inoltre dal fatto che diversi Stati membri hanno iniziato ad adottare strumenti di regolamentazione sia con interventi legislativi, sia con raccomandazioni e linee guida emesse dalle autorità o istituzioni di regolamentazione secondaria, come Banche centrali o Autorità di vigilanza e controllo dei mercati finanziari [...] Pur condividendo finalità e obiettivi di fondo, tali interventi rischiano di creare un quadro regolatorio frammentato e disomogeneo sul mercato interno”.

¹⁷ Occorre precisare che nell'ordinamento dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 288, par. 2 del Trattato sul funzionamento europeo (TFUE) il regolamento è un atto normativo avente portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e **direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri**. Pertanto, tale effetto immediato comporta che **i regolamenti non richiedono (a differenza delle direttive) l'adozione di provvedimenti nazionali di attuazione da parte degli Stati membri, ma si applicano immediatamente in tali ordinamenti** e sono efficaci nei confronti sia degli Stati che degli individui, **senza necessità di adottare ulteriori atti**. Una volta in vigore, per il principio della preminenza del diritto dell'Unione Europea, i regolamenti si applicano a preferenza di eventuali leggi nazionali incompatibili.

¹⁸ Il *White Paper* è un documento che l'emittente deve predisporre obbligatoriamente per offrire le sue crypto-attività nell'UE o chiederne l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione. Tale documento costituisce un prospetto informativo in quanto deve contenere una serie di informazioni relative all'emissione dei *token*.

Oltre agli emittenti, la Proposta MiCA prevede anche una disciplina specifica per i fornitori di servizi per le cripto-attività, che dovranno parimenti assumere la qualifica di soggetti giuridici, avere sede legale in uno Stato membro dell'Unione, essere soggetti a uno specifico regime autorizzatorio e iscritti in apposito registro tenuto dall'ESMA¹⁹; si precisa che il Regolamento assicurerà a tutti gli emittenti e ai fornitori di servizi di beneficiare di un passaporto UE, necessario per operare in tutti gli Stati membri sia in regime di libera prestazione di servizi, sia mediante l'insediamento di succursali.

Per concludere, nonostante la Proposta di Regolamento tenda a fornire un inquadramento giuridico (seppur primordiale) all'ambito dei *cripto-assets* - compresi gli NFT - sussistono tutt'ora perplessità su alcuni punti che dovrebbero essere chiariti in sede di approvazione definitiva del testo. Infatti, come affrontato anche dal Consorzio Crypto Values, in occasione dell'Audizione svoltasi il 22 giugno 2021 presso la IV Commissione permanente (Finanze) della Camera dei Deputati, parte del Regolamento sembrerebbe modellato sulla disciplina finanziaria tenuto conto dell'espreso richiamo alla Direttiva MiFID II²⁰ per quanto concerne il regime autorizzativo e la disciplina che regola l'attività di emittenti e fornitori di servizi per i *cripto-asset*, così come per il sistema sanzionatorio previsto. Tale criticità risulta pacifica, considerato che la Proposta MiCA è stata presentata per regolare i *cripto-assets* che non sono strumenti finanziari.

1.3. Inquadramento fiscale

L'assenza di un adeguato assetto normativo genera ripercussioni anche in ambito tributario. Infatti, le conseguenze fiscali relative alla compravendita degli NFT risultano, ad oggi, poco chiare sia nell'ambito delle imposte dirette che dell'IVA.

Sul tema, si rilevano alcuni spunti dottrinali con specifico riferimento alla compravendita degli NFT nel settore dell'arte²¹, dove si differenzia il trattamento fiscale vigente in capo all'artista che vende l'opera *online* da quello relativo al collezionista che acquista (a titolo occasionale o abituale, in forma privata o di impresa) opere digitali inserite in *blockchain*.

1.3.1. Imposte dirette

In primo luogo, per quanto concerne **l'imposizione diretta**, la cessione di un NFT contenente l'opera digitale eseguita direttamente dall'**artista** residente in Italia – che a sua volta ha proceduto all'attività di *minting* (ovvero la procedura mediante la quale l'NFT contenente l'opera digitale è immesso in *blockchain*) – può inquadrarsi nella disciplina di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 917/1986 (cd. "TUIR"), in quanto il corrispettivo conseguito è riconducibile al **reddito di lavoro autonomo**, se l'attività è esercitata in forma

¹⁹ L'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituisce un registro di tutti i fornitori di servizi per le cripto-attività.

²⁰ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, entrata in vigore il 3 gennaio 2018.

²¹ Sul punto si vedano: "Non Fungible Token e altre cripto-attività in attesa del Regolamento europeo MiCA", di Fabio Antonacchio, il Fisco 44/2021; "Criptoarte e Non Fungible Token alla ricerca di nuove regole", di Fabio Antonacchio, Il Fisco 21/2021; "Dall'arte alla musica, gli NFT si tassano con regole ordinarie", di Dario Deotto, Il Sole 24Ore del 31 maggio 2021; "Non facile l'inquadramento fiscale dei "non fungible token" sulle opere d'arte", di Dante e Ciravegna, in Eutekne del 24 dicembre 2021; "Il fenomeno degli NFT cerca la cornice giuridica", di Deotto, il Sole 24Ore del 13 dicembre 2021.

abituale²². Di contro, qualora la cessione sia il frutto di un'attività occasionale svolta dall'artista, i redditi conseguiti potrebbero qualificarsi come **redditi diversi** ai sensi dell'art. 67, co.1, lett. l) del TUIR.

Per individuare il corretto trattamento fiscale riconducibile alle successive cessioni dell'NFT (contenente l'opera digitale) da parte di chi l'abbia in precedenza acquisita dall'autore originale (es. **collezionista**), occorre distinguere se si tratta di un soggetto privato o di un imprenditore. Infatti, se la successiva cessione dell'opera è effettuata da un imprenditore l'operazione (e la componente positiva da essa derivante) è riconducibile nel **reddito di impresa**²³; qualora, invece, il cedente sia un soggetto privato non imprenditore che eserciti un'attività commerciale²⁴ non abituale, l'eventuale componente reddituale può essere attratta tra i **redditi diversi** ex art. 67, co.1, lett. i) del TUIR.

Da ultimo, si precisa come la compravendita di un NFT può, altresì, generare risvolti transnazionali e prevedere che alla specifica fattispecie della vendita *online* di un NFT che contiene l'opera digitale da parte di un artista residente in Italia per il tramite di una piattaforma estera si applichino le Convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e il Paese in cui ha sede la piattaforma (*marketplace*), dove l'opera è stata generata e successivamente venduta. In tal caso, potrebbero generarsi **redditi derivanti da professioni indipendenti**, tra i quali vi rientrano le attività artistiche, regolamentati all'interno di diverse Convenzioni stipulate tra l'Italia e alcuni Stati esteri (quali gli Stati Uniti d'America)²⁵.

1.3.2. IVA

Ai fini IVA, in linee generali, si evidenzia come l'art. 2, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che “*costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere*” e, pertanto, parte della dottrina ha ritenuto estensibile

²² Come specificato nell'articolo di dottrina “*Non facile l'inquadramento fiscale dei “non fungible token” sulle opere d'arte*”, di Dante e Ciravegna, in *Eutekne* del 24 dicembre 2021, la riconducibilità di tale fattispecie al reddito di lavoro autonomo si ha “*sia che prevalga la tesi che assimila la cessione del NFT alla cessione dell'opera, sia che si configuri lo sfruttamento dei diritti patrimoniali sulla stessa*”.

²³ Sul punto, si veda “*Criptoarte e Non Fungible Token alla ricerca di nuove regole*”, di Fabio Antonacchio, Il Fisco 21/2021, dove è stato precisato che la conduzione di un'attività di impresa potrebbe ravvisarsi in presenza di determinati elementi, quali “*le dimensioni complessive dell'attività, la tempistica media e l'entità delle operazioni di compravendita delle opere digitali, la conduzione delle operazioni di trading in via continuativa, l'esperienza maturata dal collezionista nel mondo della cryptoarte [...]*”

²⁴ Lo svolgimento di un'attività commerciale da parte del collezionista di cryptoarte potrebbe desumersi da alcuni elementi: “*rivendita di opere precedentemente acquistata titolo oneroso, specie se avvenuta in una tempistica ristretta; eventuale svolgimento di atti intermedi volti a incrementare il valore delle opere digitali detenute, in vista della successiva rivendita, in “Criptoarte e Non Fungible Token alla ricerca di nuove regole*”, di Fabio Antonacchio, Il Fisco 21/2021.

²⁵ Sul tema, parte della dottrina ha sottolineato le difficoltà riscontrabili in ambito fiscale collegate alla geolocalizzazione del *marketplace* digitale e a una sua qualifica come stabile organizzazione per attrarre l'imposizione nello Stato in cui ha sede. Infatti in “*Criptoarte e Non Fungible Token alla ricerca di nuove regole*”, di Fabio Antonacchio, Il Fisco 21/2021, l'autore ha evidenziato che “*la mera disponibilità di un account sul marketplace utilizzato dall'artista per la generazione del NFT e la successiva vendita dell'opera d'arte, precedentemente ideata e realizzata in Italia, non pare sufficiente a giustificare la collocazione nella giurisdizione estera di una base fissa dell'artista, tale da consentire l'assoggettamento a imposizione della componente reddituale nello Stato straniero*”.

tale norma anche alle opere digitali²⁶. Altresì, sempre con riferimento alle opere d'arte e, in particolare, alla cessione dei diritti patrimoniali annessi, ai sensi dell'art. 3, co. 2, n. 2) del citato Decreto sono **prestazioni di servizi** rilevanti ai fini IVA “*se effettuate verso corrispettivo: [...] le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a **diritti d'autore**, [...]*” purché non effettuate dagli autori, eredi o legatari; in tale ultimo caso vige l'irrelevanza IVA delle stesse operazioni.

Nello specifico, nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, se la cessione dell'NFT che contiene l'opera digitale è operata dall'artista, si potrebbe ricadere nella disciplina prevista per le cessioni dei beni, con applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% in luogo di quella ordinaria del 22%: in tal modo l'operazione è equiparata alla vendita delle opere tradizionali non senza, però, difficoltà applicative²⁷. Diversamente, l'aliquota ordinaria verrebbe applicata nelle successive vendite che avvengono tra collezionisti-investitori²⁸. Qualora, invece, la cessione dell'NFT fosse equiparata alla cessione di un diritto patrimoniale da parte dell'artista, l'operazione ricadrebbe nella disciplina di cui all'art. 3, co. 4, del D.P.R. n. 633/1972 che prevede l'irrelevanza ai fini IVA per la cessione dei diritti d'autore effettuate “*dagli autori e loro eredi o legatari*”.

1.3.3. Monitoraggio e Quadro RW

Da ultimo, il tema delle compravendite di NFT suscita particolare interesse anche riguardo alla disciplina contenuta nel D.L. n. 167/1990 (cd. **Monitoraggio fiscale**), tenuto conto dei profili transnazionali che potrebbero realizzarsi per le operazioni effettuate mediante utilizzo di piattaforme estere.

Ad oggi, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata soltanto riguardo alle valute virtuali²⁹, prevedendo l'obbligo della compilazione del quadro RW per i soggetti che le detengono. Tuttavia, come già in precedenza argomentato, gli NFT non sono assimilabili in toto alle valute virtuali e, pertanto, in assenza di un espresso chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, l'estensione di tale obbligo - al momento - appare dubbia³⁰.

2. Conclusioni

Il metaverso e il fenomeno degli NFT hanno ormai acquisito l'etichetta di “mondo del futuro” e ogni giorno, sempre di più, si registra un esponenziale aumento di interesse verso ciò che risulta ignoto ma fortemente attrattivo, sia da parte del piccolo pubblico che da parte di medi/grandi investitori. Un tipico esempio di testimonianza è rappresentato

²⁶ Si veda Op. cit. nota 26, p. 2027.

²⁷ Infatti, l'aliquota ridotta del 10% è prevista per le opere d'arte indicate nella Tabella allegata al D.L. n. 41/1995 richiamata dal n. 127-septiesdecies della Tabella A, Parte III allegata al D.P.R. n. 633/72 e, tra queste, manca un espresso riferimento a quelle digitali.

²⁸ Si veda “*Non Fungible Token e altre cripto-attività in attesa del Regolamento europeo MiCA*”, di Fabio Antonacchio, il Fisco 44/2021.

²⁹ Risposta a interpello n. 956-39/2018 e Risposta a interpello n. 788/2021.

³⁰ Si segnala che in dottrina alcuni autori sostengono la qualifica degli NFT quali *token* di sicurezza, ovvero a scopo di investimento e, pertanto, reputano pacifico estendere l'obbligo della compilazione del quadro RW anche per chi detiene NFT. Si veda “*Non facile l'inquadramento fiscale dei “non fungible token” sulle opere d'arte*”, di Dante e Ciravegna, in *Eutekne* del 24 dicembre 2021”.

dall'evento che di recente è stato affrontato da diverse riviste mondiali ovvero che l'Arco della Pace di Milano è stato il primo monumento al Mondo a entrare nel metaverso. Infatti, sullo stesso monumento è stata proiettata in 3D un'opera d'arte digitale e tale *performance* diventerà a breve un'opera d'arte digitale acquistabile come NFT.

Le idee su cosa creare e come investire con gli NFT continuano a riproporsi in diversi settori, così come maggiori sono le risorse che le grandi multinazionali stanno investendo in questo mondo virtuale. Tuttavia, l'entusiasmo di base è notevolmente rallentato dalla mancanza di un idoneo inquadramento giuridico degli NFT che genera ripercussioni anche in ambito fiscale. Chi acquista, vende o scambia NFT è, pertanto, ignaro dei rischi e delle conseguenze giuridico-fiscali a cui può andare incontro, così come risultano sconosciute le forme di tutela nell'ambito di tali operazioni, sia a livello domestico che internazionale. Dal punto di vista giuridico, con la Proposta di Regolamento MiCA il legislatore ha inteso fornire forti basi per adottare una disciplina armonizzata a livello europeo nell'ambito delle cripto-attività, compresi gli NFT, ma la presenza di alcuni dubbi normativi dovuti a particolari criticità richiedono un attento esame e una accurata rielaborazione del testo per una sua definitiva adozione ed entrata in vigore.

Altresì, in vista della futura espansione del mondo virtuale, sarebbe certamente auspicabile un intervento dirimente del legislatore fiscale, teso a semplificare il regime di imposizione della commercializzazione degli NFT. Ad oggi, infatti, in assenza anche di chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria, gli unici spunti in materia fiscale riguardano le operazioni con NFT nel settore dell'arte, tralasciando di regolamentare tali fattispecie negli altri campi di interesse (dal *gaming* alla moda o al semplice acquisto di un terreno o di altra una proprietà immobiliare - così come di una barca - nel mondo virtuale, attraverso i *token* non fungibili).